



PREFETTURA

DELLA

Provincia di Terra di Lavoro

Div. 2^a - Sez. 2^a

N. 14761

OGGETTO

Comitati di assistenza civile

1476
7/5/917
Caserta, 31 Maggio 1917.

In seguito allo stato di guerra sono sorti numerosi comitati per l'esercizio di svariate forme di beneficenza a sollievo delle famiglie dei militari e delle persone danneggiate dallo stato di guerra.

Il rilevante numero di tali comitati, mentre è generalmente indice del patriottismo e dell'elevatezza di sentimenti di coloro che li promossero, produce per altro non lievi inconvenienti, in quanto che, in molti Comuni, essi si sono moltiplicati e frazionati eccessivamente, dando luogo a duplicazioni di sussidi, a difetto di coordinamento, e talvolta a non simpatica concorrenza ed a sperperi nell'erogazione dei mezzi disponibili.

Avendo il Ministero disposto che sia intensificata la vigilanza stabilita dagli articoli 2 della legge 17 luglio 1890, N. 6972, e 4 del relativo regolamento amministrativo approvato con Regio decreto 5 febbraio 1891, N. 99, e che sia impiegato ogni più sollecita cura perchè l'opera, cui predetti comitati provvedono, sia compiuta con la maggiore regolarità ed organicità possibile, e con un opportuno coordinamento delle varie erogazioni, eliminando il superfluo per rafforzare il necessario, occorre, in primo luogo che le SS. LL., sotto comminatoria di contravvenzione a termini dell'art. 434 del

Ai Sigg. Sindaci della Provincia
ed ai Sigg. Sottoprefetti in
comunicazione.

codice penale, richiamino i comitati non eretti in ente morale all'osservanza, nel termine di un mese dell'obbligo (imposto dal succitato articolo 4 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, N. 99) di comunicare alla Prefettura l'atto di loro costituzione, il programma delle operazioni che si propongono di compiere ed il periodo di tempo nel quale intendono darvi esecuzione.

All'uopo sarà istituito in Prefettura un registro delle dichiarazioni presentate dai comitati, con riserva di denunciare, in mancanza della dichiarazione, i contraventori all'autorità giudiziaria.

In detto registro dovranno essere iscritti anche i comitati di assistenza civile eretti in ente morale.

L'iscrizione di questi ultimi comitati sarà fatta d'ufficio dalle Prefetture senza che occorra imporre loro le predette dichiarazioni, potendo i dati occorrenti essere senz'altro rilevati dagli atti esibiti per ottenere il riconoscimento giuridico.

Attendo un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto

SANSONE